



Istruzioni relative ai questionari

1. A cosa servono i questionari?

I questionari servono a trasmettere alla SECO le informazioni relative a un bene necessarie a classificarlo e a chiarire se sia da considerare materiale bellico o meno.

2. Definizioni dei termini utilizzati nei questionari

Nei questionari vengono utilizzati vari termini, le cui definizioni sono fondamentali per fornire una risposta alle domande. La SECO applica le seguenti definizioni:

«*Prodotto finito*»: per «prodotto finito» si intende un bene pronto per essere venduto sul mercato e avente una propria funzionalità.

«*Assemblaggio*»: è considerato «assemblaggio» un bene in sé completo, costituito da due o più pezzi o assemblaggi di ordine inferiore e in genere scomponibile nei suoi elementi senza essere danneggiato.

«*Componente*»: un «componente» è un bene fabbricato non scomponibile nei suoi elementi senza essere danneggiato.

Le definizioni di questi termini sono fondamentali perché la legge sul materiale bellico prevede un'accezione molto ampia del concetto di materiale bellico, che può essere costituito sia da un prodotto finito che da componenti e da assemblaggi.

3. Spiegazioni su alcune domande contenute nel questionario relativo ai prodotti finiti

Domanda 2: Il bene da classificare deve soddisfare specifiche militari definite?

Per «specifiche militari» la SECO intende per esempio lo *Standardization Agreement* (STANAG) della NATO.

Domanda 3: Il bene da classificare potrebbe rientrare in una delle definizioni di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sul materiale bellico?

Se un bene è considerato materiale bellico, viene inserito in una determinata categoria di materiale bellico (categoria KM). Nell'allegato 1 dell'ordinanza sul materiale bellico sono definite le varie categorie KM:

KM 1	Armi da fuoco portatili di ogni calibro
KM 2	Armamento o armi di ogni calibro (ad eccezione tuttavia delle armi da fuoco portatili di cui al punto KM 1)
KM 3	Munizioni per le armi di cui al punto KM 1, 2 o 12
KM 4	Bombe, siluri, razzi, missili
KM 5	Materiale per la direzione del tiro
KM 6	Veicoli corazzati e altri veicoli terrestri
KM 7	Gas lacrimogeni e agenti antisommossa
KM 8	Esplosivi militari e combustibili militari, inclusi i propellenti
KM 9	Navi da guerra
KM 10	Aeromobili, aeromobili senza equipaggio, motori per aeromobili
KM 11	Apparecchiature elettroniche
KM 12	Sistemi d'arma ad energia cinetica ad alta velocità
KM 13	Materiali o costruzioni speciali o di protezione
KM 14	(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML ¹)
KM 15	(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)
KM 16	Pezzi forgiati, pezzi fusi e altri prodotti non finiti
KM 17	Altre apparecchiature (robot, ecc.)
KM 18	(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)
KM 19	Sistemi d'arma ad energia diretta (per es. sistemi a laser)
KM 20	Apparecchiature criogeniche (a bassa temperatura) e superconduttori
KM 21	Software

¹ ML = «Munitions List» dell'intesa di Wassenaar.

KM 22	(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)
-------	---

Per ulteriori dettagli sulle singole categorie si può consultare l'allegato 1 dell'ordinanza sul materiale bellico:

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19980112/index.html>

(l'allegato si trova in fondo al documento)

4. Spiegazioni su alcune domande contenute nel questionario relativo ai componenti e agli assemblaggi

Domanda 1: Il bene da classificare deve soddisfare specifiche militari definite?

Per «specifiche militari» la SECO intende per esempio lo *Standardization Agreement* (STANAG) della NATO.

Domanda 3: Il componente/l'assemblaggio da classificare è utilizzabile nella medesima versione anche per scopi civili?

Secondo la legge sul materiale bellico i componenti e gli assemblaggi sono considerati materiale bellico solo qualora non siano utilizzabili nella medesima versione anche per scopi civili. Il possibile impiego per scopi civili non presuppone una versione del tutto identica dei componenti e degli assemblaggi in questione; è sufficiente che questi siano utilizzabili per scopi civili con una funzione analoga e con materiale analogo. In tal caso non sono in linea di massima da considerarsi materiale bellico.

Domanda 4: A quanto ammontano in percentuale (all'incirca) i costi di fabbricazione del componente/dell'assemblaggio rispetto ai costi di fabbricazione del prodotto finito secondo gli IFRS?

All'articolo 18 capoverso 2, la legge sul materiale bellico prevede che a determinate condizioni si possa rinunciare alla dichiarazione di non riesportazione per i componenti e gli assemblaggi. Se i costi di fabbricazione del componente o dell'assemblaggio sono inferiori al 50 %, per le esportazioni in Paesi elencati nell'allegato 2² dell'ordinanza sul materiale bellico, e al 30 %, per le esportazioni in altri Paesi, dei costi di fabbricazione del prodotto finito, la dichiarazione di non riesportazione non è necessaria. I costi di fabbricazione vanno calcolati in base agli *International Financial Reporting Standard (IFRS)*.

Domanda 5: Il componente o l'assemblaggio presenta un contrassegno con riferimento alla Svizzera (per es. «swiss made»)?

Per contrassegno con riferimento alla Svizzera si intende un'indicazione di origine, ossia un'indicazione diretta della provenienza svizzera del componente o dell'assemblaggio.

² Argentina, Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Ungheria, USA.

L'indicazione di provenienza comprende per esempio, oltre a «swiss made» o a «swiss quality», anche il logo aziendale dell'impresa svizzera.

Domanda 6: Il bene da classificare potrebbe rientrare in una delle definizioni di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sul materiale bellico?

Se un bene è considerato materiale bellico, viene inserito in una determinata categoria di materiale bellico (categoria KM). Nell'allegato 1 dell'ordinanza sul materiale bellico sono definite le varie categorie KM:

KM 1	Armi da fuoco portatili di ogni calibro
KM 2	Armamento o armi di ogni calibro (ad eccezione tuttavia delle armi da fuoco portatili di cui al punto KM 1)
KM 3	Munizioni per le armi di cui al punto KM 1, 2 o 12
KM 4	Bombe, siluri, razzi, missili
KM 5	Materiale per la direzione del tiro
KM 6	Veicoli corazzati e altri veicoli terrestri
KM 7	Gas lacrimogeni e agenti antisommossa
KM 8	Esplosivi militari e combustibili militari, inclusi i propellenti
KM 9	Navi da guerra
KM 10	Aeromobili, aeromobili senza equipaggio, motori per aeromobili
KM 11	Apparecchiature elettroniche
KM 12	Sistemi d'arma ad energia cinetica ad alta velocità
KM 13	Materiali o costruzioni speciali o di protezione
KM 14	(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)
KM 15	(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)
KM 16	Pezzi forgiati, pezzi fusi e altri prodotti non finiti
KM 17	Altre apparecchiature (robot, ecc.)
KM 18	(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)
KM 19	Sistemi d'arma ad energia diretta (per es. sistemi a laser)

KM 20	Apparecchiature criogeniche (a bassa temperatura) e superconduttori
KM 21	Software
KM 22	(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)

Per ulteriori dettagli sulle singole categorie si può consultare l'allegato 1 dell'ordinanza sul materiale bellico:

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19980112/index.html>

(l'allegato si trova in fondo al documento)